

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/332 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2022****che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti e della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.
- (2) Tale quadro consta di una serie di componenti dell'interoperabilità, tra cui un rilevatore di identità multiple. Il rilevatore di identità multiple crea e conserva i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE a fini di individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di combattere la frode di identità. Il collegamento tra i dati è essenziale affinché il rilevatore di identità multiple consegua i suoi obiettivi.
- (3) Il processo di individuazione di identità multiple dà luogo alla creazione di collegamenti automatizzati bianchi e gialli. Un collegamento bianco indica che i dati di identità dei fascicoli collegati sono identici o simili, mentre un collegamento giallo indica che i dati di identità dei fascicoli collegati non possono essere considerati simili e che occorre effettuare una verifica manuale delle identità diverse.
- (4) Considerato l'onere che ciò comporta sia per le persone i cui dati sono registrati nei sistemi d'informazione dell'UE, sia per le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione, è necessario limitare il numero di casi in cui il rilevatore di identità multiple genera collegamenti gialli e pertanto occorre una verifica manuale.

⁽¹⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

